Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma — Venerdì, 27 ottobre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5: e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 252 DEL 27 OTTOBRE 1939-XVII.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586.
Approvazione del testo del Libro del Codice Civile « Delle successioni per causa di morte e delle donazioni ».

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 21 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 18 luglio 1939-XVII, registro n. 6 Africa Italiana, foglio n. 70.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO

Ali Mohamed, ascari (5049) del IV battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Chiedeva ed otteneva di partecipare ad un'azione offrendosi quale porta ordini di un plotone fortemente impegnato. Si prodigava con slancio attraversando zone battute dal tiro nemico. Rimasto ferito mentre recapitava un ordine, assolveva ugualmente il compito, dando esempio di coraggio e alto sentimento del dovere. — Gorà Ghidai, 23 luglio 1936-XIV.

Auale Bacale, muntaz (2624) del IV battaglione arabo-somalo. — Comandante di buluc, lo guidava in combattimento con perizia ed ardire, attraverso terreno insidioso e scoperto. Scorto un gruppo avversario che, riparato, bersagliava alcuni ufficiali, con audace iniziativa lo annientava in fulmineo assalto. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Elmi Assan, ascari (23337) del IV battaglione arabo-somalo. — In ripetuti attacchi contro forze ribelli, animando i compagni con la parola e l'esempio, confermava le sue belle qualità di ascari capace e coraggioso. Visto cadere ferito un graduato del suo buluc, noncurante del fuoco nemico, prodigavasi con generoso slancio, per portarlo al sicuro. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Mohamed Omar, muntaz (19018) del IV battaglione A. S., plotone arditi. (*Alla memoria*). — Comandante di buluc, durante aspro combattimento fu sempre fra i primi, attaccando decisamente e respingendo nuclei ribelli, incitando con la parola e l'esempio i propri uomini. Ferito mortalmente, ai compagni accorsi per prestargli aiuto, indicava l'avversario, spronandoli ad affrontarlo anzichè curarsi di lui. Esempio di fulgido valore ed alto sentimento del dovere. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Ahmed Abdi, muntaz (18750) del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Spintosi avanti con pochi uomini contro nuclei ribelli numericamente superiori, li impegnava decisamente riuscendo così a celare e rendere possibile il passaggio di un uadi profondo e scosceso, da parte del suo buluc. Notato che elementi avversari stavano per attaccare di fianco il reparto, si slanciava arditamente contro di essi e li disperdeva, vincendone la forte reazione. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Ahmed Mallim, ascari (20314) del IV battaglione arabo-somalo, plotone arditi. — In azioni di rastrellamento, dimostrò slancio e capacità. In successivi attacchi contro rilevanti forze ribelli confermò le sue belle doti di soldato, distinguendosi per aggressività, sereno sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Ahmed Omar, muntaz (19220) del IV battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Comandante di buluc lo guidava in combattimento con capacità e bravura. Visti alcuni avversari che avevano aperto il fuoco sul tergo dei nostri reparti avanzati, li affrontava decisamente alla testa di pochi dipendenti, disperdendoli. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Ahmed Siad, ascari (23316) del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Nelle varie fasi di un combattimento contro ribelli, si distinse per tenacia ed ardire, snidando ed inseguendo elementi ritardatori nemici che, protetti dal terreno, ostacolavano l'avanzata del suo plotone. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Ahmed Uerha Assan, ascari (19420) del 1° gruppo carri armati della Somalia. — Volontariamente usciva, noncurante del fuoco nemico cui era fatto segno, dalla propria autoblinda, per rimuovere sassi che ne ostacolavano la marcia, permettendo alla macchina di penetrare nelle posizioni avversarie. Ripreso il suo posto, mitragliava efficacemente l'avversario. — Harar, 8 maggio 1936-XIV.

Ali Abdi, ascari (19777) del IV battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento, disimpegnava con slancio ed ardimento il servizio di porta ordini, attraversando più volte zone fortemente battute dal fuoco nemico, preoccupandosi solo di assolvere nel più breve tempo possibile il suo compito. Partecipando volontario ad un'azione di pattuglia, dava prova di capacità, coraggio e sprezzo del pericolo. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Ali Iberon Gabon, ascari (19680) del 1° gruppo carri assalto della Somalia. — Mitragliere di autoblindo, dirigeva il fuoco della propria arma con calma e precisione, infliggendo al nemico gravi perdite e vincendone la resistenza. Insieme al proprio muntaz, ricuperava armi e munizioni abbandonate dal nemico in fuga. — Harar, 8 maggio 1936-XIV.

Asci Fara, ascari del IV battaglione arabo-somalo. — In azioni di rastrellamento, dimostrò slancio e capacità. In successivi attacchi contro rilevanti forze ribelli confermò le sue belle doti di soldato, distinguendosi per aggressività, sereno sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Assan Uelic, muntaz (18231) del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc, durante uno scontro con ribelli, dava esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. Alla testa dei propri uomini, riusciva ad occupare un'importante posizione ed a porre il nemico in fuga. — Gorà, 23 luglio 1936-XIV.

Billao Omar, ascari (23322) del IV battaglione arabo somalo, plotone arditi. — In azioni di rastrellamento, dimostrò slancio e capacità. In successivi attacchi contro forze ribelli confermo le sue belle doti di soldato, distinguendosi per aggressività, sereno sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Dacr Fara, ascari (23262) del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Nelle fasi più aspre di un combattimento contro forze ribelli, portandosi dove più intensa era la lotta, dava prova di decisione e coraggio. Coadiuvando instancabilmente i graduati confermava, con l'esempio, le sue preclari doti di ascari valoroso ed animato da alto senso del dovere. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Dalmar Uriè, ascari (28864) del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un combattimento, si distinse per tenacia ed ardire, attaccando e fugando elementi ritardatori, che protetti dal terreno, molestavano col fuoco i reparti avanzati. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Elmi Assan, ascari (20316) del IV battagliano arabo-somalo, plotone arditi. — Nelle fasi più salienti di un combattimento contro forze ribelli, fu di esempio e di sprone ai compagni per tenacia ed ardire. Sempre ove più intensa ferveva la lotta, diede costante prova di virtù militari. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Elmi Mallim, muntaz (10854) del IV battaglione arabo-somalo, plotone arditi. — In azioni di rastrellamento, dimostrò slancio e capacità. In successivi attacchi contro rilevanti forze ribelli confermò le sue belle doti di soldato, distinguendosi per aggressività, sereno sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Giama Ali, ascari (19763) del IV battaglione arabo-somalo. — Porta ordini di compagnia, durante un combattimento, più volte si offriva di recapitare messaggi ai reparti impegnati, attraversando zone battute dal tiro nemico, dimostrando ardimento e sprezzo del pericolo. — Molisà, 21-23-29 luglio 1936-XIV.

Iusuf Ahmed, ascari (233365) del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — In un'azione contro ribelli, alla testa di pochi ardimentosi, slanciavasi impetuosamente con decisione e sprezzo del pericolo contro un nucleo nemico saldamente sistemato a difesa, sbaragliandolo e ponendolo in fuga. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Mohamed Doale, ascari del IV battaglione arabo-somalo, plotone arditi. — In azioni di rastrellamento, dimostrò slancio e capacità. In successivi attacchi contro rilevanti forze ribelli confermò le sue belle doti di soldato, distinguendosi per aggressività, sereno sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Mohamed Kallehiè, ascari (28931) del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento, disimpegnava con celerità e sprezzo del pericolo, il servizio di porta ordini, attraversando zone battute. Chiesto ed ottenuto di far parte di una pattuglia, dava bella prova di ardimento, assolvendo pienamente il compito affidatogli. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Omar Salim Omar, ascari (15105) del 1º gruppo carri assalto della Somalia. — Azionando con calma e precisione una mitragliatrice, con raffiche ben dirette concorreva a stroncare un tentativo di accerchiamento dell'avversario, infliggendogli gravi perdite. Successivamente, col fuoco preciso della sua arma, proteggeva efficacemente il ripiegamento di altro reparto permettendo che rientrasse nelle linee senza subire perdite. — Uadi Fafan, 26 aprile 1936-XIV.

Osman Doolò, ascari (24661) del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Sebbene febbricitante, partecipò volontario ad un combattimento contro forze ribelli, emergendo per tenacia e coraggio, balzando fra i primi, all'assalto finale, sulla posizione nemica. Esempio di alto sentimento del dovere e di sprezzo del pericolo. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Raghe Barre, ascari (20277) del IV battaglione arabo-somalo, plotone arditi. — Porta ordini di plotone arditi, durante un combattimento prodigavasi con slancio per recapitare messaggi. Nel percorrere la linea, notato che nuclei ribelli tentavano avvicinarsi alle nostre posizioni, protetti dal terreno frastagliato, con coraggio e sprezzo del pericolo li affrontava risolutamente a colpi di bombe a mano, fugandoli. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Said Assan, ascari (19275) del IV battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Porta treppiede in tre successivi scontri, con l'ottimo suo comportamento contribuiva all'efficace rendimento dell'arma. Più volte si esponeva alle offese nemiche, dando bella prova di ardire e di sprezzo del pericolo. — Zona di Harar, 21, 23, 29 luglio 1936-XIV.

Said Mohamed, ascari (19399) del IV battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Porta ordini di compagnia, durante un combattimento, più volte si offriva di recapitare messaggi ai reparti impegnati, attraversando zone battute dal tiro nemico, dimostrando ardimento e sprezzo del pericolo. — Molisà, 21, 23, 29 luglio 1936-XIV.

Sala Ali Naser, muntaz (16392) del 1º gruppo carri armati della Somalia. — Volontariamente usciva, incurante del fuoco nemico cui era fatto segno, dalla propria autoblinda, per rimuovere sassi che ne ostacolavano la marcia, permettendo alla macchina di penetrare nelle posizioni avversarie. Ripreso il suo posto mitragliava efficacemente l'avversario. — Harar, 8 maggio 1936-XIV.

Sala Mohamed, ascari (19756) del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Nelle fasi più salienti della lotta fu di esempio e di sprone ai compagni per tenacia ed ardire, sempre presente ove maggiore era il pericolo. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Salad Gagnari Gapl, muntaz (5270) del 1º gruppo carri assalto della Somalia. — Capo mitragliere di autoblindo, dirigeva il fuoco della propria arma con calma e precisione, infliggendo al nemico gravi perdite, vincendone la resistenza. Aiutato da un gregario, ricuperava armi e munizioni abbandonate dal nemico in fuga. — Harar, 8 maggio 1936-XIV.

(4090)

Regio decreto 21 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 28 luglio 1939-XVII, registro 6 Africa Italiana, foglio 164.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ali Mohamed, buluc basci (2622) del IV battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. (*Alla memoria*). — Graduato valoroso e sprezzante del pericolo, durante un'aspro combattimento, benchè ferito, incuorava i propri uomini a resistere tenacemente contro l'urto di forze soverchianti, finchè colpito una seconda volta cadeva eroicamente. — Collubi, 20 agosto 1936-XIV.

Beienè Lecuredosso, fitaurari del II raggruppamento arabo somalo. (*Alla memoria*). — Capo indigeno sottomesso, alla testa di un gruppo di gregari, prendeva parte a numerose operazioni di polizia, distinguendosi sempre per fedeltà, ardire e fermezza. Colpito a morte mentre, sprezzante del pericolo, percorreva la linea avanzata, si dichiarava lieto di offrire la sua vita all'Italia. — Collubi, 14-18 agosto 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Ahmed Mohamed, ascari (34524) del XLV battaglione eritreo. — Comandante di un gruppo irregolari, lo trascinava al fuoco contro forze ribelli superiori di numero, dimostrando capacità ed ardire. Rimasto ferito non abbandonava la lotta e continuava ad animare, con l'esempio i suoi uomini. — Becchè Uaciò-Collubi, 11-20 agosto 1936-XIV.

Aptemascal Abbe, guardafili del II raggruppamento arabo-somalo. — Volontario nel riparare una linea telefonica interrotta da ribelli, si portava più volte in zone nemiche e, sostenendo vivaci scontri, riusciva sempre a condurre a termine il suo compito, sprezzante di ogni pericolo. — Collubi, 20 agosto 1936-XIV.

Bilal Mohamed, sciumbasci (27390) del XLV battaglione eritreo. — Prendeva parte a numerose azioni contro forze ribelli, distinguendosi per singolare perizia e ardimento. Ferito, non lasciava il comando del reparto continuando a partecipare alle azioni, dimostrando elevate doti di animatore e di combattente. — Becchè Uaciò-Collubi, 12-20 agosto 1936-XIV.

Iman Dibblave, iusbasci del 1º gruppo artiglieria cammellata, 2ª batteria fucilieri. — Attaccato da forze ribelli superiori di numero, dava singolari prove di valore e perizia, guidando con ardimento i propri uomini ed impegnando efficacemente le armi automatiche a lui affidate. In ardite azioni di pattuglia, spingevasi coraggiosamente fin sotto gli avamposti avversari, catturando prigionieri, armi e materiali. — Uarabili-Collubi, 13-17 agosto 1936-XIV.

Macaran Mohamed, muntaz (16818) del IV battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Durante un contrattacco avversario, ultimate le munizioni, si portava con mirabile slancio su una posizione avanzata per meglio colpire il nemico a colpi di bombe a mano, riuscendo nello scopo ed infliggendogli gravi perdite. — Collubi, 20 agosto 1936-XIV.

Osman Sciré Ali, muntaz (19972) del V battaglione arabo-somalo. — Di passaggio in un presidio attaccato da forze ribelli, chiese ed ottenne di assumere il comando di un reparto di reclute. Attaccato sul tratto di fronte affidatogli, respingeva il nemico a colpi di bombe a mano, contribuendo, col suo contegno, al buon esito dell'azione. — Collubi, 14-16 agosto 1936-XIV.

Saad Ahmed, muntaz del XLV battaglione eritreo. — In un ciclo di azioni contro forze ribelli, dava costante prova di slancio e coraggio. Due volte ferito, rimaneva al proprio reparto, dando magnifico esempio di virtù militari. — Becchè Uaciò-Collubi, 12-20 agosto 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Ahmed Nur, muntaz (17221) del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia. — Comandante di pattuglia arditi, durante un combattimento dava prova di coraggio e di alto senso del dovere. Minacciato il reparto sul fianco, alla testa dei propri uomini, si lanciava sul nemico, riuscendo a colpi di bombe, a sventare la minaccia. — Collubi, 20 agosto 1936-XIV.

Ahmed Osman, ascari (25034) del IV battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Durante un aspro combattimento sostituiva volontariamente un muntaz mitragliere e sprezzante del pericolo, si portava con l'arma ove maggiore era la minaccia dell'avversario, riuscendo ad infliggergli gravi perdite. — Collubi, 20 agosto 1936-XIV.

Alemmu Felleche, capo dei gruppi bande « Pellizzari ». — Graduato in una banda prese parte a numerosi combattimenti, dimostrando capacità, ardimento, e costante sprezzo del pericolo. — Becchè Uaciò-Collubi, 11-20 agosto 1936-XIV.

Alesò Nunnò, muntaz (23353) del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia. — Muntaz mitragliere, durante un aspro combattimento, con tiri precisi riusciva ad arrestare il nemico e ad infliggergli perdite gravi, sventando una minaccia sul tergo del proprio reparto. — Collubi, 20 agosto 1936-XIV.

Ali Dagun, muntaz (32807) del XLV battaglione eritreo. — Graduato di una banda prese parte a numerosi combattimenti, dimostrando capacità, ardimento, e costante sprezzo del pericolo. — Becchè Uaciò-Collubi, 11-20 agosto 1936-XIV.

Aptà Mascal, indigeno del IV battaglione arabo-somalo. — Fedele sottomesso, volontariamente partecipava ad un'azione contro ribelli. Incaricato di portare un ordine ad altro reparto avanzato e fortemente impegnato, incurante del continuo fuoco cui era fatto segno, eseguiva la missione, e partecipava quindi al combattimento distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. — Collubi, 21 agosto 1936-XIV.

Becchelè Chidanè, capo dei gruppi bande « Pellizzari ». — Graduato di una banda prese parte a numerosi combattimenti, dimostrando capacità, ardimento, e costante sprezzo del pericolo. — Becché Uaciò-Collubi, 11-20 agosto 1936-XIV.

Belaccio Cassai, capo dei gruppi bande « Pellizzari ». — Graduato di una banda prese parte a numerosi combattimenti, dimostrando capacità, ardimento e costante sprezzo del pericolo. — Becché Uaciò-Collubi, 11-20 agosto 1936-XIV.

Cassa Seghir, capo dei gruppi bande « Pellizzari ». — Graduato di una banda prese parte a numerosi combattimenti, dimostrando capacità, ardimento, e costante sprezzo del pericolo. — Becché Uaciò-Collubi, 11-20 agosto 1936-XIV.

Chebbedè Ghebbreah, zabagnà dei gruppi bande « Pellizzari ». — Gregario di una banda, prendeva parte a numerosi combattimenti, dando esempio ai compagni di slancio, ardire e attaccamento al dovere. — Becché Uaciò-Collubi, 11-20 agosto 1936-XIV.

Ibrahim Ariff, muntaz (10645) del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia. — Nel corso di un aspro combattimento, coadiuvava efficacemente il proprio superiore, riuscendo con pochi uomini a sventare una minaccia sul fianco del reparto e ad infliggere al nemico perdite gravi. — Collubi, 20 agosto 1936-XIV.

Irgu Uoldie, capo dei gruppi bande « Pellizzari ». — Graduato di una banda prese parte a numerosi combattimenti, dimostrando capacità, ardimento, e costante sprezzo del pericolo. — Becché Uaciò-Collubi, 11-20 agosto 1936-XIV.

Maconene Innesu, zabagnà dei gruppi bande « Pellizzari ». — Gregario di una banda, prendeva parte a numerosi combattimenti, dando esempio ai compagni di slancio, ardire e attaccamento al dovere — Becché Uaciò-Collubi, 11-20 agosto 1936-XIV.

Mahasciò Nurrù, muntaz del XLV battaglione eritreo. — Durante un ciclo di azioni contro forze ribelli, dava belle prove di ardimento e dedizione al dovere. Leggermente ferito, non desisteva dal combattimento. Visto cadere un ufficiale, si adoperava per porlo in salvo, riuscendo nell'intento. — Becché Uaciò-Collubi, 12-30 agosto 1936-XIV.

Mussa Mohamed, muntaz dei gruppi bande « Pellizzari ». — Graduato di una banda prese parte a numerosi combattimenti, dimostrando capacità, ardimento, e costante sprezzo del pericolo. — Becché Uaciò-Collubi, 11-20 agosto 1936-XIV.

Scifu Tesemma, capo dei gruppi bande « Pellizzari ». — Graduato di una banda prese parte a numerosi combattimenti, dimostrando capacità, ardimento, e costante sprezzo del pericolo. — Becché Uaciò-Collubi, 11-20 agosto 1936-XIV.

Tesemmà Ailè, zabagnà dei gruppi bande « Pellizzari ». — Gregario in una banda, prendeva parte a numerosi combattimenti, dando esempio ai compagni di slancio, ardire e attaccamento al dovere. — Becché Uaciò-Collubi, 11-20 agosto 1936-XIV.

Uoldemariam Izgan, zabagnà dei gruppi bande « Pellizzari ». — Gregario in una banda, prendeva parte a numerosi combattimenti, dando esempio ai compagni di slancio, ardire e attaccamento al dovere. — Becché Uaciò-Collubi, 11-20 agosto 1936-XIV.

Uoldemariam Tuolde, zabagnà dei gruppi bande « Pellizzari ». — Gregario in una banda, prendeva parte a numerosi combattimenti, dando esempio ai compagni di slancio, ardire e attaccamento al dovere — Becché Uaciò-Collubi, 11-20 agosto 1936-XIV.

Ussen Gure, ascari (17502) del IV battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Con generoso senso di cameratismo spontaneamente si offriva di soccorrere un superiore ferito, riuscendo a trarlo in salvo, incurante del fuoco avversario. — Collubi, 20 agosto 1936-XIV.

Zaudiè Nagan, capo dei gruppi bande « Pellizzari ». — Graduato di banda prese parte a numerosi combattimenti, dimostrando capacità, ardimento, e costante sprezzo del pericolo. — Becché Uaciò, 11-20 agosto 1936-XIV.

Zemmeba Amedié, capo dei gruppi bande « Pelizzari ». — Graduato di una banda prese parte a numerosi combattimenti, dimostrando capacità, ardimento, e costante sprezzo del pericolo. — Becché Uaciò-Collubi, 11-20 agosto 1936-XIV.

(4091)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII, n. 1579.
Ordinamento dello stato civile per i libici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento e l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 70, relativo all'aggregazione delle quattro provincie della Libia al territorio del Regno e all'istituzione di una speciale cittadinanza con statuto personale e successorio musulmano;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso ordinamento per lo stato civile per i libici, vistato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli dal 3 al 7 del R. decreto 6 febbraio 1913, n. 86, col quale vengono stabilite norme per il servizio dello stato civile in Tripolitania e Cirenaica, ed ogni contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì, 23 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, foglio 96. — MANCINI

Ordinamento dello stato civile per i libici

TITOLO I.

Costituzione dello stato civile per i libici.

Art. 1.

È istituito in Libia il servizio di stato civile per i cittadini italiani libici e per i cittadini italiani con statuto personale e successorio musulmano.

Art. 2.

Nel termine stabilito dal Governatore generale i Municipi debbono disporre che i capi quartieri o loro coadiutori nei centri abitati e i capi delle cabile assistiti da un incaricato del Municipio redigano l'elenco degli abitanti libici del quar-

tiere o dei componenti la cabila, raggruppandoli per famiglia, intesa questa nella discendenza da unico capostipite premorto.

Oltre le notizie in ordine all'età, sesso, paternità, maternità, stato, luogo di nascita e cabila, ogni cittadino deve essere indicato col suo nome e con altro nome che indichi quello della famiglia (cognome).

Possono esser considerati cognomi, salvo il disposto del 2° comma dell'art. 7, il soprannome del capostipite e i nomi che indicano l'aggregato etnico o la località di provenienza, qualora essi siano notoriamente conosciuti come atti a determinare singole famiglie.

Art. 3.

Se il cognome non esiste ai sensi dell'articolo precedente si provvede nel modo seguente:

Il fratello maggiore vivente ha facoltà di scegliere il cognome per tutti i discendenti del comune genitore premorto.

La facoltà di scelta passa al secondogenito, e così di seguito sino all'ultimo fratello vivente, nel caso di residenza all'estero, di irreperibilità o di rifiuto di chi ha diritto a scegliere il cognome medesimo.

Si presume abbia rifiutato di scegliere il cognome colui che non adempia alla scelta nel termine fissato dal secondo invito e non abbia congiunti che possano esercitarla a norma dei capoversi precedenti.

Se la famiglia è composta di tutte donne, il diritto di scelta del nome di famiglia spetterà ad esse in conformità a quanto si è disposto per i maschi.

Parimenti spetterà alle donne la scelta del cognome di famiglia in mancanza o in caso di indegnità dei fratelli maschi o discendenti maschi di esse.

La facoltà di scelta per chi è soggetto a tutela, è esercitata dal tutore, e, per chi è ricoverato in ospizi o in locali di pubblico ricovero, dai direttori, se l'avente diritto non sia in condizioni di esercitare la facoltà stessa.

Art. 4.

Perde a favore dei successivi aventi diritto la facoltà di scegliere il cognome colui che sia stato condannato alla reclusione per un periodo non inferiore ad anni dieci, o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trovi nella condizione prevista dall'art. 103 Codice penale, o sia diffamato ai sensi dell'art. 163 del R. decreto 6 luglio 1933-XI, sull'ordinamento di polizia della Libia, per dichiarazione dei capi quartiere o dei capi cabila, confermata dai competenti uffici di polizia.

Art. 5.

I funzionari indicati nell'art. 2, se nella formazione degli elenchi non possono procedere alla ricostituzione totale della famiglia nel modo stabilito dal suddetto articolo, per la irreperibilità dei suoi membri o qualora detta ricostituzione sia oltremodo difficile per i diversi domicili dei medesimi, o per altre cause, hanno facoltà di procedere alla ricostituzione anche parziale della famiglia suddetta o indicare le singole famiglie, nello stato presente di loro convivenza.

In questa ultima ipotesi la scelta del cognome, qualora non risulti costituito o non sia ricavabile dal soprannome del capo famiglia o del nome della « beit » e della « lahma » di appartenenza, spetta al capo famiglia stesso.

Art. 6.

Qualora nessuno degli aventi diritto intenda esercitare la facoltà di scegliere il cognome, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, o non l'abbia esercitata nel termine indicato nel 3° capoverso dell'art. 3, il nome di famiglia è proposto dai funzionari indicati nell'art. 2 ed imposto dalla Commissione prevista dall'art. 8.

Art. 7.

I cognomi di nuova imposizione sono ricavati dalla lingua araba e dalle altre lingue o dialetti parlati in Libia e per gli israeliti anche dalla lingua ebraica.

Non possono usarsi cognomi ridicoli o vergognosi o che rechino offesa all'ordine pubblico o al sentimento nazionale e religioso.

Art. 8.

Presso ogni Municipio è costituita una Commissione nominata dal prefetto e composta di un funzionario del ruolo di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, presidente, del podestà, vice presidente, di un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello ed — in mancanza — dell'arbitro conciliatore, di un interprete, del cadi, di un funzionario libico amministrativo e di tre persone scelte tra i cittadini italiani libici o tra i cittadini italiani con statuto personale e successorio musulmano, alla quale saranno inviati gli elenchi suddetti non appena compilati.

La Commissione, accertata la regolare formazione degli elenchi, provvede a completarli nelle parti mancanti ed impone i nomi di famiglia nelle ipotesi previste negli articoli precedenti.

Gli elenchi sono trasmessi al Governo della Libia per determinare la grafia definitiva delle generalità tanto in caratteri italiani quanto in caratteri della lingua prescelta.

Nella grafia araba ed ebraica si deve sempre indicare la vocalizzazione.

Nella trascrizione in caratteri italiani dei cognomi si debbono osservare le norme approvate con decreto del Ministro per le colonie del 1° febbraio 1915, a meno che non esista per essi già costituita una diversa grafia.

Art. 9.

Gli elenchi, così compilati, sono pubblicati, mediante affissione, per la durata di un mese nell'albo del Municipio e del tribunale sciaraitico competente per territorio e mediante ripetute comunicazioni a cura dell'imam e del muchtar nel termine suddetto, nella moschea e nel quartiere di abitazione dell'interessato.

L'elenco dei cittadini israeliti è pubblicato oltrechè nell'albo del Municipio, anche presso il tribunale rabbinico, ed in mancanza, nella sinagoga del maggior centro abitato dagli stessi.

Presso le cabile la pubblicazione, oltrechè mediante affissione nell'albo del Municipio, deve avvenire anche mediante lettura dell'elenco dei suoi componenti nella moschea e nei luoghi che saranno indicati dal regolamento.

Art. 10.

Entro il tempo previsto nell'articolo precedente e non oltre un mese successivo alla scadenza di esso, chiunque può fare opposizione in ordine alla iscrizione nell'elenco cui egli abbia interesse, mediante comunicazione, anche verbale, presso gli uffici di Governo, municipali o giudiziari, o caserme dei carabinieri Reali di sua residenza, che provvedono, occorrendo, a tradurla in iscritto e a trasmetterla alla Commissione indicata nell'art. 8.

Trascorso tale periodo, la Commissione, risolute le opposizioni, con provvedimento insindacabile procede all'approvazione degli elenchi, che debbono essere trascritti in appo-

siti registri, composti di fogli per ogni famiglia e di schede individuali, i quali costituiscono i registri della popolazione di ogni Municipio.

I registri sono redatti in lingua italiana, però il cognome deve essere ripetuto anche nella lingua da cui fu tratto.

Art. 11.

Ogni cittadino italiano libico ed ogni cittadino italiano con statuto personale e successorio musulmano deve, a cura dei Municipi, essere munito di un tessera, nella quale sono ripetute le generalità a lui spettanti, in base alla sua iscrizione nei registri indicati nell'art. 10.

Ogni tessera è numerata ed il numero è riportato in margine alla scheda individuale del registro della popolazione.

Nella tessera il nome e cognome, oltre che in lingua italiana, deve essere scritto nella lingua da cui fu tratto.

Art. 12.

Il cognome, quale sarà definitivamente stabilito, è obbligatorio per tutti i discendenti, maschi e femmine, del comune capostipite e loro discendenti da maschi o da femmine non coniugate.

Le donne coniugate mantengono il loro cognome, facendole seguire da quello del marito.

Ogni pubblico ufficiale, che compili o rilasci documenti nell'interesse dei cittadini italiani libici e dei cittadini italiani con statuto personale e successorio musulmano, è obbligato ad indicarli col loro nome e cognome, e ad indicare il numero della tessera di cui sono forniti.

Titolo II.

Degli atti dello stato civile.

Art. 13.

È fatto obbligo ai cittadini italiani libici e ai cittadini italiani con statuto personale e successorio musulmano, decorsi tre mesi dalla pubblicazione del presente ordinamento, di denunciare le nascite, i decessi, i matrimoni, i divorzi ed i ripudi.

Art. 14.

Il genitore o chi ne fa le veci, ha l'obbligo di dichiarare, entro il decimo giorno, la nascita di ogni figlio legittimo, al Municipio e al muchtar del suo quartiere o al capo della propria cabila, o a persona all'uopo designata dal Governatore generale della Libia.

Le persone anzidette devono per tale denuncia compilare apposito verbale, in duplice esemplare, su modulo fornito dal Municipio, con indicazione dell'ora e del luogo ove avvenne la nascita, delle generalità dei genitori, del nome imposto al neonato, del sesso, del numero della famiglia cui i genitori appartengono.

Uno degli esemplari è consegnato al denunciante e l'altro deve essere rimesso senza indugio all'Ufficio di stato civile presso il Municipio competente.

Art. 15.

L'Ufficio di stato civile provvede in base alla denuncia diretta o al verbale redatto a norma dell'art. 14 alla iscrizione del neonato nel registro dello stato civile, nonchè nel foglio del registro di popolazione assegnato alla sua famiglia. Compila contemporaneamente la scheda individuale del registro di popolazione e la tessera indicata nell'art. 11, che viene rimessa al capo della famiglia del neonato.

Art. 16.

Qualora le denuncie di nascita riguardino persone il cui genitore non abbia ancora stabilito il cognome, contemporaneamente alla formazione dell'atto di stato civile, si procede alle operazioni disposte per l'imposizione del cognome ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5.

Art. 17.

Per i neonati, i cui genitori siano ignoti, le persone designate nell'art. 14 redigono, oltre il certificato indicato nell'articolo stesso, un processo verbale sulle circostanze di tempo e luogo nelle quali il neonato venne rinvenuto. In tale verbale è proposto il nome da imporsi al bambino abbandonato.

Il certificato ed il processo verbale sono rimessi all'Ufficio di stato civile nei modi previsti nell'art. 14.

Art. 18.

Il riconoscimento dei figli naturali da parte dei cittadini libici deve essere fatto nelle ipotesi e nelle forme stabilite dallo statuto personale dei medesimi, avanti il cadì o il tribunale rabbinico, rispettivamente per i musulmani e gli israeliti.

Copia dell'atto a cura del cadì o del presidente del tribunale rabbinico, deve essere rimessa all'Ufficio di stato civile presso il Municipio della loro giurisdizione, che provvede alla rettifica della precedente iscrizione nel registro dello stato civile, se essa avvenne presso il suddetto ufficio, o ne cura la trasmissione all'Ufficio di stato civile competente.

Contemporaneamente si provvede, nel registro della popolazione, all'iscrizione del figlio riconosciuto nella famiglia di cui viene a far parte.

Art. 19.

Le denuncie di cui agli articoli precedenti, debbono farsi anche nei casi di nati morti.

Art. 20.

I bambini nati da genitori che si trovino, in via provvisoria, in quartiere o cabila diversi da quelli di abituale dimora, qualora non denunciati direttamente al Municipio, debbono denunciarsi al muchtar o al capo cabila o alla persona all'uopo designata dal Governatore generale nella località di provvisoria residenza.

Questi rimettono il verbale relativo al muchtar del quartiere o al capo cabila o alla persona all'uopo designata dal Governatore generale nella località di ordinaria residenza dei genitori per l'inoltro all'Ufficio municipale competente.

Art. 21.

I cadì o i naib o i rabbini che celebrano un matrimonio hanno l'obbligo di farne denuncia al Municipio su speciale modulo fornito dal Municipio stesso.

Oltre le generalità dei coniugi, nella denuncia deve inoltre essere fatta annotazione: per il marito, se celibe, vedovo, divorziato o già ammogliato; per la sposa, se nubile, divorziata o vedova. Deve inoltre farsi particolare menzione del nuovo domicilio degli sposi, ove il marito intenda formare famiglia a sè, separando la propria abitazione da quella della famiglia da cui proviene. In questo caso viene intestata una nuova pagina con nuovo numero di famiglia al nome dello sposo.

La denuncia deve essere fatta dal cadi o dal naib o dal tribunale rabbinico anche per la pronuncia dei divorzi o per gli atti di ripudio. In tal caso deve essere fatto richiamo degli estremi del matrimonio cui il divorzio o il ripudio si riferisce.

Art. 22.

Qualora per i cittadini italiani libici e per i cittadini italiani con statuto personale e successorio musulmano il matrimonio o il divorzio o il ripudio siano avvenuti davanti l'imam o davanti due testimoni roganti, l'atto relativo deve essere trascritto nei registri del tribunale sciaraitico competente per territorio, entro un mese dalla celebrazione a cura degli sposi e, in mancanza dall'imam o da chi rogò l'atto.

Il cadi rimette, entro dieci giorni dalla trascrizione, la denuncia del matrimonio al Municipio ai sensi dell'art. 21.

Art. 23.

Nelle denuncie per divorzi o per ripudi, oltre alle indicazioni previste nell'articolo precedente, deve farsi risultare il nuovo domicilio dei divorziati.

Deve inoltre dichiararsi presso quali dei genitori andranno ad abitare i figli.

Art. 24.

L'Ufficio dello stato civile competente, appena ricevute le denuncie previste negli articoli precedenti, deve provvedere senza indugio, in caso di matrimonio, a fare le relative trascrizioni nel registro dello stato civile e della popolazione ove è trascritto l'atto di matrimonio.

Art. 25.

Le denuncie di morte devono essere subito fatte al Municipio o al muchtar del quartiere o al capo della cabila dove è avvenuto il decesso, o alla persona all'uopo designata dal Governatore generale della Libia.

La persona indicata nel primo comma di questo articolo che riceve la denuncia deve compilare il verbale relativo su apposito modulo fornito dal Municipio, indicandovi le generalità complete, il luogo, la data della morte e il numero della tessera del defunto.

Art. 26.

Il verbale va trasmesso senza indugio all'Ufficio dello stato civile che provvede alla compilazione dell'atto di morte ed all'annotazione nel registro di popolazione.

Art. 27.

Nel caso di persona deceduta fuori del quartiere o della cabila di sua abituale dimora, la formazione del verbale e l'inoltro di esso all'Ufficio municipale di stato civile deve farsi nei modi indicati nell'art. 20.

Art. 28.

La formazione degli atti, le rettifiche, la vigilanza sullo stato civile ed in genere quanto concerne il servizio suddetto, sono regolati, anche per i cittadini italiani libici e per i cittadini italiani con statuto personale e successorio musulmano in conformità delle leggi vigenti nel Regno per il servizio dello stato civile dei cittadini italiani.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 29.

Chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 del presente ordinamento è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

I reati in materia di stato civile sono puniti in conformità delle leggi vigenti nel Regno.

Art. 30.

L'inizio delle operazioni indicate per la costituzione dello stato civile ai sensi degli articoli 2 e seguenti è stabilito con provvedimento del Governatore generale.

Il provvedimento deve indicare i singoli Municipi nei quali saranno intraprese le operazioni suddette e può comprendere tutto il territorio del Municipio medesimo o determinati paesi o villaggi o regioni o quartieri dello stesso Municipio.

Il provvedimento stesso deve essere reso noto mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della Libia e altresì con affissione negli albi degli Uffici di Governo, dei Municipi, degli Uffici giudiziari o sciaraitici o con pubblici bandi nei principali mercati della Libia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 28 settembre 1939-XVII, n. **1580.**

Annullamento del R. decreto 23 agosto 1936-XVI, n. 1214, che includeva un tratto della strada Casale-Mortara nell'elenco delle strade provinciali di Vercelli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1936-XIV, n. 1214, col quale si assegnava alla provincia di Vercelli, cancellandolo dall'elenco delle strade della provincia di Alessandria, il tratto di circa 351 metri della strada Casale-Mortara, partendo dalla Mezzaria della Roggia-Bona e andando verso Casale;

Vista la decisione emessa il 10 marzo 1939-XVII dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) sul ricorso proposto dalla provincia di Vercelli contro il Ministero dei lavori pubblici e la provincia di Alessandria per l'annullamento del Regio decreto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' annullato il R. decreto 23 aprile 1936-XIV, n. 1214, che includeva il tratto di 351 metri della strada Casale-Mortara nell'elenco delle strade provinciali della provincia di Vercelli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, *foglio* 112. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII, n. **1581.**

Erezione in ente morale della Scuola materna « Villani Rachele », con sede in Trecasali (Parma).

N. 1581. R. decreto 28 luglio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Scuola materna « Villani Rachele » con sede in Trecasali (Parma), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. **1582.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Vincenzo Pastorello fu Antonio », con sede in Imperia.

N. 1582. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Vincenzo Pastorello fu Antonio », con sede in Imperia, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. **1583.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile Hône-Bard con sede in Bard (Aosta).

N. 1583. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile Hône-Bard con sede in Bard (Aosta), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 8 settembre 1939-XVII, n. **1584.**

Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare una donazione.

N. 1584. R. decreto 8 settembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dalla Federazione provinciale fascista di Pavia, con pubblico istrumento 15 novembre 1938-XVII, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di « Annibale Carena » e da conferirsi ad uno studente di quella Facoltà di scienze politiche.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 22 settembre 1939-XVII, n. **1585.**

Conferma della qualifica di ente morale alla Sezione finanzieri d'Italia.

N. 1585. R. decreto 22 settembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, viene conservata alla Legione finanzieri d'Italia la qualifica di ente morale già attribuitale sotto la precedente denominazione di Associazione nazionale fra i militari della Regia guardia di finanza in congedo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 22 settembre 1939-XVII.

Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;
Visto il R. decreto 9 luglio 1936-XIV con il quale il sig. comm. avv. Plinio Donatelli venne nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Venezia;
Considerato che il su nominato sig. avv. Plinio Donatelli è deceduto;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto in parola;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consigliere nazionale ing. Umberto Fantucci è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Venezia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1939-XVII
Registro 25 *Lavori Pubblici, foglio* 29.

(4643)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1939-XVII.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione mediante incorporazione della Società anonima « Boracifera di Lardarello » nella Società anonima « Lardarello ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 318;
Viste le istanze con le quali la Società anonima « Boracifera di Lardarello » e la Società anonima « Lardarello » hanno chiesto che sia dichiarata di pubblico interesse la progettata fusione di esse società, mediante incorporazione della prima

nella seconda, con il contemporaneo aumento del capitale di quest'ultima da L. 54.000.000 a L. 150.000.000;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione della Società anonima « Boracifera di Lardarello », con sede in Firenze, con la Società anonima « Lardarello », con sede in Roma, mediante incorporazione della prima nella seconda, con il contemporaneo aumento del capitale di quest'ultima da lire 54.000.000 a L. 150.000.000, dichiarandosi così applicabili, alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice stesso, sia pubblicato l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per le opposizioni sui giornali *La Nazione* di Firenze e *Il Messaggero* di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: GRANDI

(4662)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 7 ottobre 1939-XVII.

Approvazione della donazione a favore della G.I.L. di un capannone sito in regione Riale del comune di Crevacuore.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che Bozzalla Annibale è venuto nella determinazione di donare alla G. I. L. il seguente immobile sito in Crevacuore di mappa imperfetta: capannone in regione Riale o dietro le case, con terreno annesso di are 8 circa in complesso, coi confini: Mazzia Ercole, strada per Postua, strada vecchia, iscritto nel catasto comunale terreni di Crevacuore alla pagina 339, libro III, con l'allibramento 0.2.2.0;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduto l'atto di donazione in data 4 luglio 1939-XVII a rogito notaio Domenico Mazzola, registrato a Borgosesia il 18 seguente, al n. 20, vol. 92, atti pubblici, trascritto all'Ufficio delle ipoteche di Biella il 4 settembre 1939-XVII, al volume 975, art. 2877 del registro di formalità e n. 3222 del registro d'ordine;

Veduto l'atto di accettazione di donazione in data 17 luglio 1939-XVII a rogito notaio Domenico Mazzola, registrato a Borgosesia il 24 seguente al n. 22, volume 92, atti pubblici, trascritto unitamente al precedente atto;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, del capannone sito in regione Riale del comune di Crevacuore è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4627)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 7 ottobre 1939-XVII.

Approvazione della donazione di un terreno necessario per la costruzione di una Casa rionale della G.I.L. in Bari.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Bari una casa rionale della G.I.L., quel Comune è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. la zona di suolo ubicata tra via Brigata Regina ed il prolungamento del corso Mazzini della superficie di mq. 8800 circa, riportata in catasto alla partita 1297, foglio n. 25, particella 74;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti ipotecari e catastali;

Veduto l'atto di donazione in data 26 maggio 1939-XVII, a rogito notaio Gaetano Carbone, registrato a Bari il 15 del mese successivo al n. 4122, mod. I, vol. 176, trascritto presso l'ufficio delle ipoteche di Trani il 17 successivo al n. 16105 del reg. gen. d'ord.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, del terreno necessario per la costruzione di una Casa rionale della G.I.L. in Bari è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4628)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 7 ottobre 1939-XVII.

Approvazione della donazione di un terreno per la costruzione della Casa della G.I.L. di Crotone.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Crotone la sede delle organizzazioni giovanili, quel Comune è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. il suolo su cui sorge un fabbricato in rovina, già adibito ad officina elettrica, dell'estensione di mq. 798, sito nell'ambito della città

di Crotone e precisamente in via Poggioreale, rione Spataro o Spina Santa; riportato in catasto alla partita 1296 in testa al detto comune di Crotone;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduto l'atto di donazione in data 16 marzo 1938-XVI, a rogito notaio Giovanni Le Pera, registrato a Catanzaro il 22 stesso mese al n. 1387, vol. 165, mod. II atti pubblici, ivi trascritto l'11 luglio successivo al n. 9033, vol. 1385 del registro generale;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, del terreno necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Crotone è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4629)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 7 ottobre 1939-XVII.

Approvazione della donazione di un appezzamento di terreno da destinarsi a campo sperimentale agricolo della G.I.L. di Gela.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di destinarlo a campo sperimentale agricolo, il comune di Gela è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1130, posto in territorio di Gela, confinante a nord con la strada pubblica, ad est con terre di proprietà Martorana Costantino, ad ovest con altra proprietà ed a sud con la stazione ferroviaria non figurante in catasto perchè proveniente dal demanio comunale;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduto l'atto di donazione in data 26 gennaio 1939-XVII a rogito Diego Di Caro, segretario del comune di Gela, registrato a Gela il 2 marzo successivo al n. 842, mod. I, vol. 103, trascritto all'ufficio delle ipoteche di Caltanissetta il 20 giugno seguente al n. 8080, vol. 1000 del reg. gen. d'ord. e n. 6553, vol. 2231 del reg. part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, di un appezzamento di terreno da destinarsi a campo sperimentale agricolo della G.I.L. di Gela è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4631)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 7 ottobre 1939-XVII.

Approvazione della donazione di un terreno a favore della Casa della G.I.L. di Viggiù ed Uniti.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che Argentino Ricca di Filippo è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. il terreno a prato, sito in territorio del comune di Saltrio, iscritto nei libri censuari al foglio n. 12 coi dati seguenti: mappale n. 1309-b), prato, ettari 0.02.90, mappale n. 1305-b), prato, ettari 0.04.40; il tutto coerenziato: a levante con la Casa della G.I.L. di Viggiù ed Uniti, a mezzodì con la strada comunale per Clivio, a ponente con proprietà Adolfo Dominici per intermediante strada privata larga m. 4 di accesso al campo di tennis di Viggiù ed Uniti, a tramontana con proprietà dell'azienda autonoma della stazione di cura e soggiorno di Viggiù ed Uniti e proprietà eredi Monti;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduto l'atto di donazione in data 2 marzo 1939-XVII a rogito notaio Furio Rossi, registrato a Varese il 7 marzo successivo al n. 1441, vol. 158;

Veduto l'atto di accettazione di donazione in data 30 giugno 1939-XVII a rogito notaio Furio Rossi, registrato a Varese il 7 luglio 1939-XVII, n. 56, vol. 159, ivi trascritto il 21 successivo al n. 2491 del registro d'ordine e n. 2096 particolare;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, del terreno adiacente alla Casa della G.I.L. di Viggiù ed Uniti è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4630)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento delle maestranze portuali di Genova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che, giusta decreto 5 ottobre 1939-XVII, n. 971, del Consorzio autonomo del porto di Genova, la « Compagnia portabagagli Luigi Razza » ha assunto la denominazione di « Compagnia portabagagli Costanzo Ciano ».

(4655)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 %	11556	1600 —	Dardo Giuseppina fu Pietro, moglie di *Cortevesi* Giacomo, dom. a Torino, vincolato per dote.	Dardo Giuseppina fu Pietro, moglie di *Cortevesio* Giacomo, dom. a Torino, vincolato per dote.
P. R. 3,50 %	409964	1750 —	Raby Emma fu Michele, nubile dom. a Torino, usufrutto a favore di Casalengo *Albina* fu Pasquale-Luigi, ved. Raby dom. a Torino	Come contro con usufrutto a favore di Casalengo *Teresa-Albina-Maria-Margherita* ecc., come contro.
Id.	55163	1750 —	Raby Irma fu Michele, moglie di Challiol Clemente, dom. a Torino. Usufrutto a favore di Casalengo *Albina* fu Pasquale-Luigi, ved. di Raby Michele, dom. a Torino.	Come contro con usufrutto a favore di Casalengo *Teresa-Albina-Maria-Margherita* ecc., come contro.
Rend. 5 %	6205	2500 —	Raby Maria fu Michele, nubile, dom. a Torino, usufrutto a favore di Casalengo *Albina* fu Pasquale-Luigi, ved. Raby dom. a Torino	Come contro con usufrutto a favore di Casalengo *Teresa-Albina-Maria-Margherita* ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	761948	280 —	Acuto *Mario* fu Giuseppe, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a Bonelli *Emilia* fu Domenico, ved. di Acuto Tommaso dom. a Bobbio (Pavia).	Acuto *Luigi* fu Giuseppe, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a Bonelli *Giuseppina-Emilia* fu Domenico, ved. di Acuto Tommaso, dom. a Bobbio (Pavia).
Rend. 5 % P. R. 3,50 %	140426 492136 492170	90 — 364 — 549,50	Carpegna Giovanna fu *Giovanni*, minore sotto la p.p. della madre Lavazza Angela fu *Filippo*, ved. Carpegna, dom. a Torino.	Carpegna Giovanna fu *Giovanni-Battista*, minore sotto la p.p. della madre Lavazza Angela fu *Felice*, ecc. come contro.
Rend. 5 % P. R. 3,50 %	140425 492137 492171	30 — 119 — 182 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Lavazza Angela fu *Filippo*, ved. di Carpegna *Giovanni*, dom. a Torino.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Lavazza Angela fu *Felice*, ved. Carpegna *Giovanni-Battista*, dom. a Torino.
P. Naz. 5 %	2734	380 —	Bonettini Gualtiero, Primo, Paolo, Andrea, Giuseppe, Italo, Arturo di Giosuè e figli nascituri di quest'ultimo figlio del fu Andrea, dom. in Bazzano (Bologna).	Bonettini Gualtiero, Primo, Paolo, Andrea, Giuseppe, Italo, Arturo di Giosuè, *minori sotto la p. p. del padre, e figli nascituri di quest'ultimo figlio del* fu Andrea, dom. in Bazzano (Bologna).
P. R. 3,50 % (1934)	396161	525 —	Turchetta Tommaso fu *Sozio* minore sotto la p.p. della madre Di Pastena Anna fu Angelo, dom. in Pontecorvo (Frosinone).	Turchetta Tommaso fu *Sossio*, minore ecc., come contro.
Id.	129961	87,50	Del Rosso Elena e *Malvina* fu Pasquale, minori sotto la p. p. della madre Falato Lorenza, fu Domenico, ved. Del Rosso, dom a Guardia Sanframondi (Benevento).	Del Rosso Elena e *Maria-Malvina* fu Pasquale, minori ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906) P. R. 3,50 %	806670 205391	129,50 91 —	Bosco Giovanna-Clara fu Albino, minore sotto la p.p. della madre Rovey *Cele* di Giovanni-Battista, ved. Bosco Albino dom. a Torino.	Bosco Giovanna-Clara fu Albino, minore sotto la p.p. della madre Rovey *Petronilla-Celestina* di Giovanni-Battista ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906) P. R. 3,50 %	806671 205392	45,50 31,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Rovey *Cele* di Giovanni-Battista, ved. Bosco Albino, dom. a Torino.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Rovey *Petronilla-Celestina* di Giovanni-Battista ved. Bosco Albino, dom. a Torino.
P. R. 3,50 %	134229	245 —	Verlini Angela fu Stefano-Domenico, minore sotto la p. p. della madre Zerbi *Merope* di Pietro, ved. di Verlini Stefano-Domenico, dom. a Garlasco, con usufrutto cong. e cumulativ. a Ricci Maddalena fu Francesco ved. di Verlini Giovanni e Zerbi *Merope* di Pietro ecc.	Verlini Angela fu Stefano-Domenico, minore sotto la p.p. della madre Zerbi *Maria-Paola-Marta o Margherita-Merope* di Pietro, ved. di Verlini Stefano-Domenico, dom. a Garlasco, con usufrutto cong. e cumulativ. a Ricci Maddalena fu Francesco, ved. di Verlini Giovanni e Zerbi *Maria-Paola-Marta o Margherita-Merope di Pietro, ecc.*

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3, 50 %	220172 377275	2485 — 770 —	Verlini Angela fu Stefano-Domenico, moglie di Grotti Giovanni, dom. a Tromello, con usufrutto a Zerbi *Merope* di Pietro, vedova Verlini.	Come contro, con usufrutto a Zerbi *Maria-Paola-Maria o Margherita-Merope* di Pietro, ved. Verlini.
Id.	45907	38, 50	Laudando *Raffaele*, Anna, Clemente e Bartolomeo di Antonio minori sotto la p.p. del padre dom. in Arienzo (Caserta).	Laudando *Raffaela*, Anna, Clemente e Bartolomeo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	345010	175 —	Ravera Paola fu Giovanni, moglie di Bertozzo Giuseppe, dom. in Torino, con usufrutto vitalizo a Ravera *Anna detta Antonietta* fu Giovanni, ved. di Galliziotti Giovanni, dom. in Torino.	Ravera Paola fu Giovanni, moglie di Bertozzo Giuseppe, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a Ravera *Marianna-Paola* fu Giovanni, ecc., come contro.
P. R. 3, 50 %	358026	168 —	Di Lazzaro Emanuela fu Michele, minore sotto la p.p. della madre Forcione *Luisa* fu *Vincenzo* ved. di Di Lazzaro Michele dom. a Casacalenda (Campobasso). Usufrutto a Forcione *Luisa* fu *Vincenzo* ved. di Di Lazzaro Michele dom. a Casacalenda	Di Lazzaro Emanuela fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Forcione *Maria-Luisa* fu *Marco-Vincenzo*, ved. Di Lazzaro Michele, domiciliato a Casacalenda (Campobasso). Usufrutto a Forcione *Maria-Luisa* fu *Marco-Vincenzo* ecc., come contro.
Id.	43475	875 —	Loffi *Linda* di Felice, ved. di Tonani Carlo, dom. a Torino. Usufrutto vitalizio a favore di Sordi Elisa fu Carlo, ved. di Tonani Gaetano, dom. a Varese (Como).	Loffi *Angelina-Linda* di Felice, ecc., come contro.
Id.	283154	140 —	Barbieri *Carletto* fu Giuseppe, minore sotto la p.p. della madre Montagna Emma fu Pietro, ved. di Barbieri dom. a Casteggio (Pavia).	Barbieri *Franco-Carlo* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Id.	5128	63 —	Amoretti Alessio fu *Gerolamo* dom. a Pontedassio (Porto Maurizio).	Amoretti Alessio fu *Giovanni* dom. a Pontedassio (Porto Maurizio).
Id.	108932	245 —	Belfiore Lodovico fu Pietro, dom. a New-York.	Belfiori Lodovico-*Leopoldo-Ermete* fu Pietro, domiciliato a New-York.
B. T. Nov. 1943	46 Serie 4 1 Serie I	3000 — 2000 —	De Novi *Anna-Maria* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli.	De Novi *Maria-Anna* di Nicola minore ecc., come contro.
P. R. 3, 50 %	447249	350 —	Bellomo Maria di Melchiorre, dom. a Roma, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bellomo *Agnese* fu Ferdinando, dom. a Napoli.	Bellomo Maria di Melchiorre, dom. a Roma, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bellomo *Giulia* fu Ferdinando, dom. a Napoli.
Id.	447250	350 —	Bellomo Emilia di Melchiorre, dom. a Roma; vincolato di usufrutto come sopra.	Bellomo Emilia di Melchiorre, dom. a Roma; vincolato di usufrutto come sopra.
Cons. 3, 50 %	333997	24, 50	Lighetti *Amelia* fu Ignazio, moglie di Brida Carlo, dom a Milano.	Lighetti *Maria-Aurelia* fu Ignazio, moglie di Brida Carlo, dom. a Milano.
P. R. 3, 50 %	511636	315 —	Deli Umberto fu Piacentino, minore sotto la p.p. della madre *Deli* Giuseppina di Dino, vedova Deli, dom. a Firenze.	Deli Umberto fu Piacentino, minore sotto la p.p. della madre *Poli* Giuseppina di Dino, vedova Deli, dom. a Firenze.
P. R. 5 %	528 699	45 — 505 —	Chiari *Affortunato* fu Giovanni, minore sotto la p.p. della madre Rosa Pia fu Vincenzo, ved. Chiari, dom. a Firenze con l'annotazione di usufrutto a favore di Rosa Pia fu Vincenzo ved. Chiari.	Chiari *Fortunato* fu Giovanni, minore ecc., come contro.
P. R. 3, 50 % (1934)	172278	108, 50	Rosso *Francesco* fu Michele, minore sotto la p.p. della madre Lometti *Federica-Maria*, ved. di Rosso Michele, dom. a Lanzo Torinese (Torino).	Rosso *Francesca* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Lometti *Maria-Federica*, ved. di Rosso Michele, dom. a Lanzo Torinese (Torino).
P. R. 3, 50 %	268973	5250 —	Viola Lucia fu Michele, ved. di Viola Luigi; Vercelli Maria fu Antonio, moglie di Gatti Francesco; Viola Maria fu Michele, ved. di Rossi Antonio; Vercelli Domenico fu Antonio; Vercelli Lodovica fu Sebastiano; Vercelli Caterina fu Sebastiano; Vercelli Sebastiano fu Antonio; Vercelli Giovanni-Battista, Antonio, Michele, Giacomo, Maria moglie di Vercelli Sebastiano, Caterina e Lodovica nubili fratelli e sorelle fu Giovanni, tutti dom. a Pinerolo (Torino) e legatari indivisi di Vercelli Giacomo fu Sebastiano con usufrutto a *Martino Caterina* fu Giuseppe, ved. Vercelli Giacomo.	Come contro, con usufrutto a *Maria-Caterina* fu Giuseppe, ved. Vercelli Giacomo.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	151716	525 —	Misuri *Maria-Stella* fu Ettore, dom. a Perugia.	Misuri *Maria* fu Ettore, dom. a Perugia.
P.R. 3,50 %	327149	1088,50	Metelli Nerina fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Padula *Teresina* fu Francesco, ved. Metelli dom. a Moliterno (Potenza). Vincolato d'usufrutto vit. a favore di Padula *Teresina* fu Francesco, ved. di Metelli Giuseppe dom a Moliterno (Potenza).	Metelli Nerina fu Giuseppe, minore sotto la p.p. della madre Padula *Maria-Teresa* fu Francesco, ved. Metelli, dom. a Moliterno (Potenza) Vincolato d'usufrutto vit. a favore di Padula *Maria-Teresa* fu Francesco, ecc., come contro.
Rend. 5 %	123985	65 —	Todaro *Fortunato* fu Orazio, minore sotto la p.p. della madre *Galbo* Maria fu Giovanni, ved. Todaro, dom. a Messina, con usufrutto vit. a favore di *Galbo* Maria fu Giovanni ved. Todaro, dom. a Messina.	Todaro *Fortunata* fu Orazio, minore sotto la p. p. della madre *Calbo* Maria fu Giovanni, ved. Todaro, dom. a Messina. Con usufrutto vit. a favore di *Calbo* Maria fu Giovanni, ved. Todaro, dom. a Messina.
P. R. 3,50 %	405201	178,50	Klammsteiner Francesco detto « Tirler », dom. a Laion (Bolzano) con usufrutto vitalizio a favore di Trotter Anna, vedova Schrott, dom. a Laion (Bolzano).	Klammsteiner Francesco detto « Tirler » fu Francesco *interdetto sotto la tutela della moglie Prantuer Luigia fu Michele*, dom. a Laion (Bolzano con usufrutto vitalizio a favore di Trotter Anna ved. Schrott dom. a Laion (Bolzano).
Rend. 5 %	25249	750 —	Monti Pierino, Marta ed Ester fu Carlo, minori sotto la p.p. della madre Bartolini *Alfonsina-Attilia* fu Nicola, ved Monti Carlo, dom a Bologna, con usufrutto vitalizio a favore di Bartolini *Alfonsina-Attilia* fu Nicola, vedova di Monti Carlo, dom. a Bologna.	Monti Pierino, Marta ed Ester fu Carlo, minori sotto la p.p. della madre Bartolini *Attilia-Anna* fu Nicola. ved. di Monti Carlo, dom. a Bologna, con usufrutto vitalizio a favore di Bartolini *Attilia-Anna* fu Nicola, vedova di Monti Carlo. dom. a Bologna.
Cons. 3,50 %	750679	301 —	Zerbi *Merope* di Pietro, moglie di Verlini Stefano-Domenico, dom. a Garlasco (Pavia) vincolato per dote.	Zerbi *Maria-Paola-Margherita-Merope-Marta* di Pietro moglie di Verlini Stefano-Domenico, dom. a Garlasco (Pavia) vincolato per dote.
Id.	512771	140 —	*Grammari* Lucia fu Andrea, nubile, dom. a Torino.	*Gramari Lucia-Anna-Maria* fu Ignazio, nubile, dom. a Torino.
	574150	35 —	Come sopra.	Come sopra.
	622871	35 —	Come sopra.	Come sopra.
	662957	35 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Naz. 5 %	2947	100 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	238095	213,50	Barberi *Franca* di Bruno, minore sotto la p.p. del padre dom. a Roma.	Barberi *Bianca* di Bruno, minore, sotto la p.p. del padre dom. a Roma.
Cons. 3,50 % (1906)	479318	1659 —	Dogliotti *Luisa* fu Pietro moglie di Marcellino Dogliotti, dom. a Torino. Vincolata.	Dogliotti *Luigia* fu Pietro moglie di Marcellino Dogliotti, dom. a Torino. Vincolata.
P. R. 3,50 % (1934)	8993	94,50	Sammartino *Rosario* fu Giuseppe, dom. ad Agnone (Campobasso).	Sammartino *Maria-Rosaria* fu Giuseppe, dom. ad Agnone (Campobasso).
P. R. 3,50% (1934)	88649	105 —	*Lucarelli*-Gigli Luigia fu Augusto, minore sotto la p.p. della madre Mascambroni Enrica fu Raniero, ved. *Lucarelli-Gigli*, dom. a Treja (Macerata).	*Gigli* Luigia fu Augusto, minore sotto la p.p. della madre Mascambroni Enrica fu Raniero ved. *Gigli*, dom. a Treja (Macerata).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 settembre 1939-XVII

***Il direttore generale*: POIENZA**

(4353)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificato di rendita cons. 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 70.

E' stata chiesta la traslazione a favore di Racioppi Senatro e Rocco di Francesco, del certificato di rendita cons. 3,50 % n. 780756 di annue L. 416,50 intestato a Racioppi Francesco fu Francesco Paolo, domiciliato a Missanello (Potenza).

Poichè tale certificato è mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 ottobre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4649)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cariati (Cosenza) e San Costantino Albanese (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Parise Domenico fu Alfonso, per la Cassa comunale di credito agrario di Cariati (Cosenza);

Liguori dott. Pasquale fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Costantino Albanese (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4646)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Narbolia (Cagliari) e Pozzomaggiore (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Cubadda Giuseppe di Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Narbolia (Cagliari);

Serra Senes Angelo fu Pietro, per la Cassa comunale di credito agrario di Pozzomaggiore (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4647)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Solofra (Avellino)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Solofra (Avellino) e che sono stati ricostituiti gli organi amministrativi dell'azienda.

(4650)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 14 posti di sottotenente delle Armi navali in servizio permanente effettivo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 della legge 22 luglio 1939, n. 1225;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 ottobre 1939-XVII;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per 14 posti di sottotenente delle Armi navali in servizio permanente effettivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

Notificazione di concorso per titoli per 14 posti di sottotenente delle Armi navali in servizio permanente effettivo

Art. 1.

In base all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 ottobre 1939-XVII, è aperto un concorso per titoli alla nomina di n. 14 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso gli studenti universitari della facoltà d'ingegneria, sezione d'ingegneria industriale o civile, che alla data della presente notificazione non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

Art. 4.

Gli studenti universitari d'ingegneria, sezione industriale, devono avere sostenuto con esito favorevole gli esami del 1° anno del triennio di studi di applicazione, quelli della facoltà d'ingegneria, sezione civile, devono impegnarsi ad ottenere, se vincitori del concorso il passaggio al secondo anno del triennio di studi di applicazione della sezione industriale della facoltà d'ingegneria.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani, di razza non ebraica ed iscritti al P.N.F.;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

con ambo gli occhi: V=1/2=0,50;

con l'occhio peggiore: V=1/4=0,25.

E' tollerata la miopia semplice, senza alterazioni del fondo oculare e senza astigmatismo, la quale non oltrepassi le tre diotrie e che, con correzione, raggiunga il visus nei limiti sopra indicati.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 6.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

A parità di altri titoli, costituiranno titolo di preferenza, nell'ordine sottoindicato:

a) la comprovata conoscenza di lingue estere (francese, inglese, tedesca) da documentarsi;

b) titoli speciali riferentisi a pubblicazioni o a servizio prestato presso aziende pubbliche o private.

Per il titolo a) è riservata alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i candidati, che abbiano dichiarato di conoscere lingue estere, ad una prova pratica, consistente nella traduzione estemporanea di un brano di rivista scientifica francese, inglese o tedesca. Tale prova si potrà effettuare in occasione della presentazione per la visita medica.

Art. 7.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 9300 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1800 annue, l'indennità militare di L. 2400 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (salve le riduzioni e gli aumenti di legge).

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti e l'elenco degli eventuali titoli di cui all'art. 6 e corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);

d) stato dei punti riportati nei singoli esami in tutte le materie nel biennio propedeutico e nel primo anno del corso di applicazione;

e) certificato di stato libero o, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

f) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

g) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

h) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante;

i) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

l) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere a), c), e), f) e g) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere a), f) e g).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 8 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti residenti nei territori italiani dell'Africa o nei possedimenti italiani dell'Egeo, o all'estero, potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso non oltre il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel 1° e nel penultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 10.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato e insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei due ultimi commi dell'art. 8 e nell'art. 9.

Art. 11.

La verifica dei titoli e la compilazione della graduatoria degli idonei saranno eseguite da una Commissione speciale, che sarà nominata dal Ministro per la marina.

Detta Commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e potrà stabilire coefficienti da applicare ai risultati degli esami sostenuti dagli aspiranti durante il corso di studi superiori. Essa potrà inoltre stabilire, sempre in via preliminare, un minimo di votazione, per gli esami speciali, al disotto del quale non sarà dichiarata l'idoneità alla nomina.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati sottotenenti e, con tale grado, sono inviati dal Ministero della marina presso una Regia Università o Politecnico del Regno a frequentare il secondo ed il terzo anno del triennio di studi di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica e chimica).

Essi seguono, inoltre, presso la Regia Accademia navale, un breve tirocinio militare-marinaresco e, conseguita la laurea, un corso integrativo di istruzione professionale, della durata di otto mesi, sulle materie e sui programmi che sono stabiliti dal Ministero della marina.

Art. 15.

Nel caso che un candidato, risultato vincitore del concorso, rinunzi alla nomina prima che questa abbia luogo, si potrà procedere alla nomina, in sua vece, del candidato, risultato idoneo, che segue nella graduatoria l'ultimo dei candidati assunti in servizio

Art. 16.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli e Taranto ed al Comando militare marittimo autonomo di Venezia.

Roma, addì 16 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(4656)

REGIA PREFETTURA DI PISA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Considerato che il dott. Cannelli Antonio vincitore del posto di medico condotto di Legoli (Peccioli) non ha accettato la nomina;

Considerato che il dott. Maggini Lelio, già nominato su designazione prefettizia alla condotta di Pomarance (2ª condotta) ha dichiarato di optare per la suddetta condotta;

Ritenuto che ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina dei concorrenti dichiarati idonei che seguono immediatamente nella graduatoria e che hanno chiesto le sedi resesi vacanti;

Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio 7 agosto c. a., n. 15117;

Visto l'art. 89 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati del concorso avanti detto sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Dott. Maggini Lelio, condotta di Legoli (Peccioli);
2) Dott. Saettini Umberto, 2ª condotta di Pomarance.

I podestà dei rispettivi Comuni sono incaricati per la parte che li riguarda della esecuzione del presente decreto.

Pisa, addì 27 settembre 1939-XVII

Il prefetto: VENTURA

(4419)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 15511 Div. San. col quale si approvava la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Visto il decreto pari numero e data del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Vigliano Biellese l'ostetrica Brustia Bernardina;

Vista la lettera del podestà di Vigliano Biellese del 16 settembre 1939-XVII, con cui si comunica che l'ostetrica Brustia Bernardina ha rinunciato al posto;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta suddetta l'ostetrica Violino Angela.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Vigliano Biellese, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni nell'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Vercelli, addì 27 settembre 1939-XVII

Il prefetto: BARATELLI

(4418)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 26015 del 22 agosto 1939-XVII col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che la signora Rognoni Maria designata per la condotta ostetrica del comune di Pietra de' Giorgi ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 23 settembre 1939, n. 305 del podestà di Pietra de' Giorgi;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Rognoni Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Pietra de' Giorgi e designata per la nomina la signora Timo Maddalena domiciliata in Cozzo.

Il podestà di Pietra de' Giorgi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Pietra de' Giorgi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 6 ottobre 1939-XVII

Il Prefetto.

(4568)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.